### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

# dell'8 gennaio 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2868/80

(81/18/CEE)

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 5.

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2868/ 80 della Commissione (4), è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 (6), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione; considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per l'8 gennaio 1981, a 27,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 2868/80.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1981.

Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (4) GU n. L 297 del 6. 11. 1980, pag. 25. (5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8. (6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.